

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI
DELL'AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
N. 242/2015 DEL 17/12/2015

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16.00**
l'Assemblea dei Sindaci si è riunita presso il Municipio di Pordenone

In rappresentanza dei Comuni sono presenti:

Claudio PEDROTTI

Sindaco Comune di Pordenone – Presidente dell'Assemblea

Vincenzo ROMOR

Assessore Comune di Pordenone

Mario ONGARO

Sindaco Comune di Cordenons

Giuseppe GAIARIN

Sindaco Comune di Porcia

Giovanni CARPEGGIANI

Assessore Comune di Roveredo in Piano

Corrado DELLA MATTIA

Sindaco Comune di San Quirino

Ai fini della presente Deliberazione sono rappresentati:

Comune		Presenza	
Pordenone		1	
Cordenons		1	
Porcia		1	
Roveredo in Piano		1	
S. Quirino		1	
		Presenti	Assenti
Totale		5	0

Partecipano

Mauro MARIN

Direttore Distretto Sanitario Urbano

Stefano FRANZIN

Resp. SSC

Angela FORTUGNO

U.O.T. Pordenone

Carlotta GALLI

U.O. Area Minori e famiglie

Paolo VILLARECCI

Ufficio Direzione e Programmazione

Il Presidente dell'Assemblea **Claudio PEDROTTI**, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita l'Assemblea a deliberare.

L' ASSEMBLEA

Visti

La Legge Regionale 6 del 31/03/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, art. 41;

La normativa riguardante la cosiddetta “riforma dell’ISEE” prevista dall’articolo 5 del decreto “Salva Italia” n. 201/2011, in particolare il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 che l’ha resa operativa a far data dal 1 gennaio 2015.

Il Regolamento per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone, approvato dai Consigli Comunali di:

Roveredo in Piano	n. 52 del 27/11/2013
Porcia	n. 80 del 28/11/2013
San Quirino	n. 41 del 30/11/2013
Pordenone	n. 47 del 09/12/2013
Cordenons	n. 138 del 19/12/2013

La Deliberazione della Giunta Comunale di Pordenone n. 22 del 20/02/2015 che ha adottato alcune linee di indirizzo generale per quanto attiene l’applicazione del nuovo ISEE.

Il Regolamento di attuazione del Fondo per l’autonomia possibile e l’assistenza a lungo termine (FAP), allegato alla D.G.R. 2426 del 12/12/2014;

La Deliberazione dell’assemblea dei sindaci n. 238 del 11/06/2015 - Fondo autonomia possibile 2015 - riparto delle risorse economiche e avvio delle procedure di gestione secondo il nuovo regolamento regionale DGR 2426 del 12/12/2014

Preso atto che:

Il Regolamento per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone, non è stato riesaminato per adeguarlo alla nuova citata normativa ISEE.

L’Art. 44 di detto Regolamento prevede che la compartecipazione al costo del servizio di assistenza domiciliare decorra dal 01/01/2016.

La citata deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 238/2015, al punto 9 della, prevede che limitatamente a interventi FAP erogati in base all’ISEE, il mancato rinnovo della relativa attestazione ISEE entro il mese successivo al mese di scadenza, comporta la decadenza del beneficio e la conclusione del progetto;

Dato atto che:

Il 15 gennaio 2016 decadono gli ISEE in corso di validità e, di conseguenza, in caso di mancato rinnovo, verrebbe meno il titolo necessario che:

- dà formale ed effettivo diritto di accesso a diverse prestazioni del Servizio sociale dei comuni;
- attribuisce la fascia ISEE di riferimento ai fini della compartecipazione economica, dove prevista;
- costituisce parametro tecnico di riferimento nella determinazione dell’importo massimo previsto per gli interventi di contribuzione economica ordinaria e straordinaria.

Considerata l'urgenza di perfezionare un atto di indirizzo all'Ente Gestore per quanto riguarda le lettere b) e c) del precedente paragrafo – le quali rientrano nelle prerogative attribuite all'Assemblea dei Sindaci dall'art 43, comma 2 del citato Regolamento - e, per quanto riguarda la lettera a), la necessità di ovviare a problematiche contingenti in materia, poiché gli appuntamenti dell'utenza per la sottoscrizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche risultano già da ora fissate dai CAF ben oltre la data di scadenza ISEE.

L'Assemblea, esamina dunque diversi aspetti e temi prioritari oggetto del presente atto di indirizzo, proponendo:

Per quanto riguarda l'utenza, in grado di documentare appuntamenti presso il CAF, richiesti prima della data di scadenza dell'ISEE, ma ottenuti in date successive ad esse, il diritto all'accesso alle prestazioni senza disporre di attestazione ISEE è salvaguardato fino al 15 aprile.

Per quanto riguarda il FAP, il termine di cui al punto 9 deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 238/2015 è confermato alla medesima data del 15 aprile.

Per quanto riguarda l'utenza in difficoltà nel disporre di una attestazione ISEE, a causa di soggetti terzi co-obbligati a sottoscrivere Dichiarazioni Sostitutive Uniche o "Fogli" correlati ai sensi della vigente normativa, il diritto all'accesso alle prestazioni senza disporre di attestazione ISEE è salvaguardato fino al 15 aprile

Per quanto riguarda l'utenza in difficoltà nel disporre di una attestazione ISEE, per motivi di incapacità, oppure abbandono, oppure nelle more della nomina di un amministratore di sostegno, oppure per indifferibile tutela di soggetti in situazione di disagio, il diritto all'accesso alle prestazioni senza disporre di attestazione ISEE è salvaguardato fino al 15 aprile - fatta salva l'acquisizione agli atti di una adeguata motivazione da parte del Servizio sociale professionale - e sono inoltre previste le seguenti misure:

- erogazione in denaro con una somma di valore mensile non superiore a € 250,00 per ciascun nucleo familiare
- erogazione di prestazioni di servizio per un periodo di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni

Per quanto riguarda la compartecipazione SAD, la seguente modifica all'allegato B del Regolamento

ISEE in €	Compartecipazione
inferiore a 60.000,00	Nessuna
nei casi previsti all' art. 17, c. 4, del Regolamento ⁽¹⁾	Nessuna
Nelle altre condizione	Compartecipazione totale al costo orario del servizio

(1) Sono esenti dalla compartecipazione beneficiari affetti da grave patologia certificata dai Servizi Sanitari ai sensi dell' art. 3 comma 3 Legge 104/92, con effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità ai sensi della predetta legge.

Sono fatte salve le eventuali azioni di recupero per tutte le fattispecie di interventi concessi in deroga alla disponibilità di una attestazione ISEE in corso di validità.

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole del Responsabile della segreteria generale sotto il profilo della legittimità, come previsto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Nelle more della revisione del “Regolamento per l’accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di natura sociale, socio-assistenziale e socio-educativa erogati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Urbano 6.5 di Pordenone”

1. Per quanto riguarda l’utenza, in grado di documentare appuntamenti presso il CAF, richiesti prima della data di scadenza dell’ISEE, ma ottenuti in date successive ad esse, il diritto all’accesso alle prestazioni senza disporre di attestazione ISEE è salvaguardato fino al 15 aprile.
2. Per quanto riguarda il FAP, il termine di cui al punto 9 deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 238/2015 è conformato alla medesima data del 15 aprile.
3. Per quanto riguarda l’utenza in difficoltà nel disporre di una attestazione ISEE, a causa di soggetti terzi co-obbligati a sottoscrivere Dichiarazioni Sostitutive Uniche o “Fogli” correlati ai sensi della vigente normativa, il diritto all’accesso alle prestazioni senza disporre di attestazione ISEE è salvaguardato fino al 15 aprile
4. Per quanto riguarda l’utenza in difficoltà nel disporre di una attestazione ISEE, per motivi di incapacità, oppure abbandono, oppure nelle more della nomina di un amministratore di sostegno, oppure per indifferibile tutela di soggetti in situazione di disagio, il diritto all’accesso alle prestazioni senza disporre di attestazione ISEE è salvaguardato fino al 15 aprile - fatta salva l’acquisizione agli atti di una adeguata motivazione da parte del Servizio sociale professionale – gli interventi previsti sono:
 - erogazione in denaro, con una somma di valore mensile non superiore a € 250,00 per ciascun nucleo familiare
 - erogazione di prestazioni di servizio per un periodo di 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni
5. Per quanto riguarda la compartecipazione SAD, la seguente modifica all’allegato B del Regolamento

ISEE in €	Compartecipazione
inferiore a 60.000,00	Nessuna
nei casi previsti all’ art. 17, c. 4, del Regolamento ⁽¹⁾	Nessuna
Nelle altre condizione	Compartecipazione totale al costo orario del servizio

(1) Sono esenti dalla compartecipazione beneficiari affetti da grave patologia certificata dai Servizi Sanitari ai sensi dell’ art. 3 comma 3 Legge 104/92, con effetto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità ai sensi della predetta legge.

6. Sono fatte salve le eventuali azioni di recupero per tutte le fattispecie di interventi concessi in deroga alla disponibilità di una attestazione ISEE in corso di validità.

Successivamente l’Assemblea dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della L.R. 21/2003 e ss. mm. ii.

Allegati: 00